

Decreto federale

Disegno

**che attua le convenzioni sul rapimento internazionale
dei minori e che approva e attua le Convenzioni dell'Aia
sulla protezione dei minori e degli adulti**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati i seguenti accordi:

- a. la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori);
- b. la Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti).

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

³ All'atto della ratifica, il Consiglio federale formulerà una riserva ai sensi dell'articolo 55 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori.

¹ RS 101

² FF 2007 2369

Art. 2

La seguente legge federale è adottata:

Legge sul rapimento internazionale di minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 122 della Costituzione federale³;

in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980⁴ sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori) e della Convenzione europea del 20 maggio 1980⁵ sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (Convenzione europea sull'affidamento);

in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996⁶ concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) e della Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000⁷ sulla protezione internazionale degli adulti (Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti);

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007⁸,

decreta:

³ RS 101

⁴ RS 0.211.230.02

⁵ RS 0.211.230.01

⁶ RS ...; FF 2007 2437

⁷ RS ...; FF 2007 2421

⁸ FF 2007 2369

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Autorità centrale della Confederazione

¹ L'Ufficio federale di giustizia è l'Autorità centrale della Confederazione per le Convenzioni citate nell'ingresso.

² L'Autorità centrale della Confederazione assume i compiti previsti dalla Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori e dalla Convenzione europea sull'affidamento.

³ Essa adempie i compiti seguenti per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti:

- a. trasmettere alla competente autorità centrale del Cantone le comunicazioni provenienti dall'estero;
- b. fornire alle autorità estere informazioni sul diritto svizzero e sui servizi disponibili in Svizzera in materia di protezione del minore;
- c. rappresentare la Svizzera nei confronti di autorità centrali estere;
- d. fornire consulenza alle autorità centrali dei Cantoni nell'ambito dell'applicazione delle due Convenzioni;
- e. promuovere la cooperazione tra le autorità centrali dei Cantoni, con gli specialisti e le istituzioni di cui all'articolo 3 e con le autorità centrali degli Stati contraenti.

Art. 2 Autorità centrali dei Cantoni

¹ Ogni Cantone designa un'autorità centrale per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti.

² Le autorità centrali dei Cantoni svolgono i compiti assegnati loro dalla Convenzioni, a meno che l'articolo 1 capoverso 3 non disponga altrimenti.

³ Le autorità centrali dei Cantoni o le autorità da essi designate rilasciano, su richiesta, i certificati ai sensi dell'articolo 40 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e dell'articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti.

Sezione 2: Rapimento internazionale di minori

Art. 3 Specialisti e istituzioni

¹ In collaborazione con i Cantoni, l'Autorità centrale della Confederazione provvede affinché, per la consulenza, la conciliazione e la mediazione, nonché per la rappresentanza dei minori, vi siano a disposizione specialisti e istituzioni in grado di agire con la dovuta sollecitudine.

² Essa può delegare i compiti previsti dal capoverso 1 a un ente privato e rifondergli le spese o indennizzarlo in modo forfetario.

Art. 4 Procedura di conciliazione e mediazione

¹ L'Autorità centrale può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole.

² Le persone interessate sono adeguatamente esortate a partecipare alla procedura di conciliazione o alla mediazione.

Art. 5 Ritorno e interesse del minore

Il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori, in particolare se:

- a. il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all'interesse del minore;
- b. il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui; e
- c. il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore.

Art. 6 Misure di protezione

¹ Il tribunale adito per la domanda in vista del ritorno regola, se necessario, le relazioni personali del minore con i genitori e ordina le misure necessarie a proteggere il minore.

² Se l'Autorità centrale ha ricevuto la domanda in vista del ritorno, il tribunale competente può ordinare, su richiesta dell'Autorità centrale o di una delle parti, le misure di protezione necessarie, anche se la domanda in vista del ritorno non è ancora stata presentata al tribunale stesso.

Art. 7 Tribunale competente

¹ È competente per giudicare le domande in vista del ritorno, in istanza unica, il tribunale superiore del Cantone nel quale il minore soggiorna al momento in cui è presentata la domanda.

² Tale tribunale può trasferire il caso al tribunale di un altro Cantone, se le parti e il tribunale richiesto vi acconsentono.

Art. 8 Procedura giudiziaria

¹ Il tribunale avvia una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole, a meno che non vi abbia già provveduto l'Autorità centrale della Confederazione.

² Se la procedura di conciliazione o la mediazione non permette di giungere a una soluzione consensuale che porti al ritiro della domanda, il tribunale decide secondo una procedura sommaria.

³ Il tribunale informa l'Autorità centrale sulle principali fasi procedurali.

Art. 9 Audizione e rappresentanza del minore

¹ Il tribunale sente le parti, per quanto possibile, personalmente.

² Il tribunale sente il minore personalmente in maniera adeguata o ne incarica uno specialista, a meno che l'età del minore o altri motivi gravi vi si oppongano.

³ Il tribunale ordina che il minore sia rappresentato e designa quale curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche. Il curatore può proporre conclusioni e interporre rimedi giuridici.

Art. 10 Collaborazione internazionale

¹ Il tribunale collabora, se necessario, con le autorità competenti dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento.

² Il tribunale accerta, se del caso con l'Autorità centrale, se e in che modo sia possibile eseguire il ritorno del minore nello Stato in cui aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento.

Art. 11 Decisione di ritorno

¹ La decisione di ritorno del minore deve predisporre anche misure di esecuzione ed essere comunicata alle autorità preposte all'esecuzione e all'Autorità centrale della Confederazione.

² La decisione di ritorno e le misure di esecuzione sono efficaci in tutta la Svizzera.

Art. 12 Esecuzione

¹ I Cantoni designano un'autorità unica per l'esecuzione.

² Questa autorità tiene conto dell'interesse del minore e cerca di favorire un ritorno volontario.

Art. 13 Modifica della decisione di ritorno

¹ Se dopo la decisione di ritorno le circostanze sono sostanzialmente mutate sotto il profilo dei motivi che si oppongono al ritorno, il tribunale può, su domanda, modificare la decisione.

² Il tribunale decide anche sulla sospensione dell'esecuzione.

Art. 14 Spese

L'articolo 26 della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori e l'articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti sono applicabili alle spese della procedura di conciliazione e della mediazione, nonché a quelle della procedura giudiziaria e di esecuzione a livello cantonale e federale.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 15 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 18 dicembre 1987⁹ sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 85

¹ In materia di protezione dei minori, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996¹⁰ sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

² In materia di protezione degli adulti, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000¹¹ sulla protezione internazionale degli adulti.

³ I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni.

⁴ I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Convenzioni menzionate ai capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adottati o riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell'adulto.

⁹ RS **291**

¹⁰ RS ...; FF **2007** 3427

¹¹ RS ...; FF **2007** 2421

Art. 16 Disposizione transitoria

Le disposizioni della presente legge che concernono i rapimenti internazionali di minori sono applicabili anche alle domande in vista del ritorno già presentate presso autorità cantonali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 2.

